

IL VOLONTARIATO NEL SETTORE PENITENZIARIO

BENITO BATTICAGLIA

INTRODUZIONE.

In più circostanze ho avuto la possibilità di approfondire le problematiche inerenti al Volontariato nel settore penitenziario.

Numerose, certamente, sono state le persone che hanno disquisito sulla natura e i compiti del Volontariato, indicando direttive e consigliando. Autorità amministrative, religiose o politiche non hanno tralasciato occasione senza porre in primo piano la sua importanza.

Personalmente, in occasione del primo Convegno ANAVI svoltosi in Roma nel 1981 tenni la relazione di base sul « Fondamento giuridico, natura e spazio del volontariato » pubblicata nel volume « Famiglia prevenzione reinserimento » — Atti del convegno nazionale SEAC — 1981.

Purtroppo, di tutto ciò che in tanti anni si è detto, poco si è realizzato: numerosi e sempre maggiori sono, infatti, gli ostacoli che si incontrano per la realizzazione di un efficace volontariato penitenziario.

Tale constatazione e la convinzione che « repetita iuvant » nonché animato dalla fede del « bussate e vi sarà aperto » mi spingono, ulteriormente, allo studio di alcuni aspetti particolari relativi alla assistenza volontaria nel settore penitenziario.

Le considerazioni che saranno esposte siano, dunque, di riflessione e di meditazione profonda; un invito ad un serio esame di coscienza da tutto quello che si è detto e fatto in questi anni; un invito particolare alla gioventù affinché « si apra verso il fratello » ricordando il meraviglioso invito evangelico: « Quello che avete fatto a uno dei vostri fratelli lo avete

fatto a me! », cercando di distruggere quelle pseudo-teorie di quei filosofi fautori della morte di Dio.

È doveroso, infine, chiedersi se sia stato fatto tutto ciò che era possibile fare per dare attuazione alla volontà del Legislatore chiaramente e decisamente espressa nella Costituzione repubblicana ed in particolare nel Nuovo Ordinamento Penitenziario — Legge n. 354 del 26 luglio 1975 ove, certamente, il Volontariato ha la sua stessa ragione d'essere e la sua necessità.

LA RAGIONE D'ESSERE DEL VOLONTARIATO E LA SUA NECESSITA'.

La « Ratio » del Volontariato va innanzitutto ricercata nella stessa evoluzione del diritto penale, della concezione della pena. Questa, come è noto, salvo isolate e utopistiche concezioni filosofiche, fino al XII secolo poggiava su una concezione « teocratica » della pena, secondo cui essa era necessaria per placare la collera degli dei; col XIII secolo e fino al XVII secolo, la pena viene concepita invece, come mezzo per tutelare l'ordine sociale; da tale concezione, cosiddetta politica, si passa nel XVII secolo alla concezione giuridica della pena, secondo cui essa e il diritto penale sono considerati « espressione della volontà generale ».

Non è difficile constatare che denominatore comune delle teorie accennate è la funzione retributiva-vendicativa e intimidatrice della pena, con esclusione assoluta di qualsiasi elemento che accenni alla funzione rieducativa di essa.

Con la rivoluzione francese, alla fine del XVIII secolo, vengono alla luce i primi elementi di rifiuto dell'esclusivo carattere repressivo e intimidatorio del diritto penale. Bisognerà però attendere l'inizio del nostro secolo per incominciare a scorgere la realizzazione di tali elementi; permane, infatti, fino alla fine del XVIII secolo la dottrina giuridica — rafforzata dal pensiero filosofico del tempo — secondo cui il diritto penale è « difesa sociale » e la pena il « mezzo per ristabilire l'ordine ».

Il problema umano e sociale nel diritto penale, come detto, affiora solo agli inizi del nostro secolo. La persona che ha violato la norma incomincia ad essere considerata non più

« oggetto » del diritto penale, ma « soggetto » di diritti e doveri; essa anche se ha delinquito rimane pur sempre una « persona »!

In tale quadro affiorano le prime idee di « recupero sociale » del detenuto, di « trattamento ». Dal carattere assoluto del diritto penale si passa così ad una politica criminale concepita in chiave umanistica, che, pur non rinnegando i vecchi concetti di « difesa sociale » ed il carattere « intimidatorio » della legge, introduce nelle legislazioni l'aspetto « rieducativo » della pena!

Tutti gli Stati, consapevoli che i problemi della delinquenza non si esauriscono soltanto privando il cittadino della sua libertà, compongono notevoli sforzi allo scopo di adeguarsi alle nuove prospettive maturate con lo sviluppo sociale.

In tale panorama il « trattamento del detenuto » e la sua « risocializzazione » diventano i cardini fondamentali del sistema penitenziario, i cui momenti salienti sono certamente, l'individualizzazione della pena e l'individualizzazione del trattamento del reo.

In sede internazionale, il 1° Congresso delle Nazioni Unite del 1955, stigmatizza le « Regole minime tipo per il trattamento dei detenuti » con le quali viene solennemente proclamato che « lo scopo e giustificazioni di una condanna ad una pena detentiva o ad una misura simile che implica la privazione della libertà, sono alla fin fine, di proteggere la società dal delitto ».

« Questo scopo si può raggiungere soltanto se si usa il periodo della detenzione per assicurare, per quanto possibile, che il carcerato sarà, al momento del rientro in società, non solamente preparato, ma reso idoneo a condurre una vita nei limiti della legalità ed a provvedere al suo sostentamento ». Ed infine viene codificato che « per raggiungere questo scopo l'istituzione deve usare tutti i metodi medici, educativi, morali, spirituali in una prospettiva di trattamento individualizzato del detenuto ».

Più da vicino, per quanto riguarda la nostra legislazione, l'evoluzione storica delle nuove idee, trova concretezza primariamente nella stessa Costituzione repubblicana che all'art. 27 recita testualmente: « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ».

E in aderenza alla Costituzione, il Legislatore della normativa penitenziaria, all'art. 1 c. 1 della legge 354/75, intitolato appunto «Trattamento e Rieducazione», precisa che: «il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona». Ed ancora, al c. IV dello stesso art. 1 è stabilito che «nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tende anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi».

Non è esagerato affermare, che il nostro ordinamento penitenziario si è orgogliosamente allineato alle legislazioni più evolute.

Premessa questa breve sintesi dell'evoluzione del diritto penale e della politica criminale in genere, ecco profilarsi i contenuti fondamentali della «Ragion d'essere del volontariato e della sua necessità». Ed infatti, stabilito che cardini del nuovo sistema penale sono l'individualizzazione della pena e l'individualizzazione del trattamento del reo, occorre anche che il legislatore indicasse gli operatori ai quali affidare la loro realizzazione. E, sapientemente, il legislatore coinvolge nella problematica penitenziaria tutta la comunità esterna. Del resto, principi così ardui ed elevati, quali la rieducazione ed il reinserimento del soggetto nella società libera, non possono trovare piena attuazione se non con la partecipazione di tutti i cittadini, ai quali già la Costituzione, all'art. 4, assegna il «dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

Il nuovo ordinamento penitenziario italiano ha recepito tale esigenza e certamente costituiscono elemento caratterizzante la riforma penitenziaria tutte quelle norme dalle quali è facile constatare la volontà del legislatore di vedere inserita nella realtà sociale la comunità carceraria. Tutta la società, dunque, tutti i cittadini hanno il diritto-dovere di impegnarsi nell'opera di reinserimento sociale del detenuto, della sua rieducazione.

È in quest'opera di rieducazione che il nuovo ordinamento penitenziario si rivolge, con particolare rilievo, al Volontariato penitenziario, la cui opera viene elevata a strumento tecnico rieducativo.

Ecco il perché del volontariato — Ecco la sua necessità.

Un rapido excursus degli articoli più significativi della legge n. 354/75 non potranno che confermare l'importanza della portata giuridica, della peculiare natura e del ruolo che il Legislatore assegna al Volontariato.

Fondamentale è l'art. 78 — il cui titolo è dedicato esclusivamente agli A.V. — che merita di essere letto integralmente: « L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale. Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quello di tutto il personale addetto al trattamento. L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita.

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie ».

La norma è chiara: il legislatore ha sancito tra Volontariato e Comunità Carceraria un rapporto, intimo, alla cui base sta il reinserimento sociale del detenuto, la cui rieducazione viene svolta attraverso l'opera del trattamento, del quale il Volontariato è uno strumento tecnico indispensabile.

« La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati » — stabilisce infatti, il legislatore nell'art. 17 — « *deve* essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche e private all'azione rieducativa ».

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari, con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che, avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera ».

La ragion d'essere del Volontariato e la sua necessità non poteva essere meglio espressa dal punto di vista istituzionale e giuridico!

Non è superfluo ricordare, a sostegno della tesi, che il legislatore ha reputato necessario, anzi obbligatorio, l'intervento della comunità esterna, del Volontariato in particolare, con l'iter legislativo dell'art. 45; ed infatti, mentre al Senato l'articolo in argomento aveva soltanto previsto « la possibilità » di utilizzare la collaborazione dei privati nel campo dell'assistenza, alla Camera il testo veniva corretto e veniva stabilita la « obbligatorietà » della collaborazione « degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale ».

Altri momenti della normativa penitenziaria, in cui il legislatore chiede l'intervento della comunità esterna, del Volontariato, sono certamente l'art. 5 c. 1 in cui è detto che il Trattamento è svolto altresì « agevolando opportuni contatti con il mondo esterno »; l'art. 27 in cui si dispone che le attività culturali, ricreative e sportive vanno organizzate « anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale »; l'art. 46, che al c. II recita testualmente che « il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale »; l'art. 74 che al c. 1 dispone che « sei componenti nominati dal presidente del tribunale fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale » devono far parte dei Consigli di aiuto sociale; ed infine l'art. 75 il quale dispone al c. 1 n. 4 che i corsi di addestramento e attività lavorative per i liberati vengano « organizzati anche con il concorso di enti e di privati ».

Non è errato ritenere, come è già stato osservato da qualcuno, che il legislatore, nel prestare tanta rilevanza alla partecipazione di tutta la comunità esterna, particolarmente del Volontariato, all'opera di rieducazione del detenuto, sia stato mosso anche da una necessità psicologica: l'intervento assistenziale deve essere integrato da uno squisito calore umano in modo tale che il detenuto possa percepire che continua a far parte della comunità sociale, nella quale al più presto potrà ritornare completamente riabilitato. È qui la portata, la necessità del Volontariato che, prestando un'opera tecnica, qualificata, ma libera e gratuita, è il solo capace e idoneo a dare quel calore umano, necessario a far rinascere la speranza nel soggetto momentaneamente privato della sua libertà.

Il legislatore ha meravigliosamente percepito questa realtà, l'esigenza che tutti gli interventi assistenziali, pur se prestatati con i mezzi tecnici più evoluti e moderni, a nulla servirebbero senza l'apporto di tutta la comunità esterna, di un volontariato penitenziario; altrimenti gli interventi assistenziali verrebbero percepiti dagli interessati esclusivamente come « mero dovere » dello stato.

Giova bene ricordare in proposito quanto affermava il Carnelutti: « quando si vedono case di reclusione penitenziarie modernissime, come quelle che ho avuto la fortuna di visitare in Svizzera, in Argentina, in Brasile ove l'ordine, l'igiene, la nettezza presentano un vero splendore, l'occhio dell'esperto visitatore rimane abbagliato, così che egli si domanda che cosa ancora si possa desiderare ma chi ha speso la vita nella meditazione del tremendo problema avverte, malgrado tante belle cose, un vuoto desolante: ciò che manca accanto al recluso è il fratello, donde sgorga per lui, come da una purissima fonte, l'acqua buona finalmente a saziare la sua sete. Perciò l'abbraccio di Francesco d'Assisi ai lebbrosi vale più di mille trattati di morale »! (1)

È questa necessità psicologica — percepita dal legislatore — di colmare il « vuoto desolante », a cui accennava il Carnelutti, che è affidata al Volontariato; impegno che, come è giusto ritenere, non solo differenzia il Volontariato da tutte le altre categorie di operatori penitenziari, ma lo pone al di sopra di essi.

Quanto finora detto circa la ragion d'essere e la necessità del Volontariato trova particolarmente conferma nell'atteggiamento dimostrato nei confronti del Volontariato dall'amministrazione penitenziaria.

Ed infatti, ancor prima che sul piano legislativo se ne occupasse il Legislatore, l'amministrazione penitenziaria con la circolare n. 426/2914 del 27 novembre 1954 dal titolo « Assistenti carcerari », dava pieno riconoscimento ed importanza al Volontariato, di cui sentiva l'intrinseca necessità. Senza tema di smentita si può affermare che la circolare citata segna il primo riconoscimento ufficiale da parte delle autorità del Volontariato penitenziario.

(1) Cfr. « Atti del Convegno nazionale SEAC » — Ed. SEAC 1979.

Ed infatti, come è noto, il campo dell'assistenza carceraria era affidato ai Consigli di patronato nel cui statuto, come del resto in tutto il vecchio regolamento carcerario, non si faceva affatto menzione degli assistenti volontari. Solo occasionalmente si parlava di « benefattori nel campo dell'assistenza ».

Con la stessa circolare veniva istituita la tessera di « assistente carcerario ». È doveroso però dire che la sua figura rappresentava soltanto un « organo ausiliario » del Consiglio di Patronato; soltanto con la legge n. 354/75 il Volontariato asurge a « categoria », che in collaborazione a tutte le altre di operatori penitenziari, ha un suo preciso ruolo e specifiche attribuzioni.

Non si può poi non ricordare quanto scrisse S.E. il Dott. G. Altavista, di felice memoria, quando, nella veste di Direttore Generale degli IL.PP., presentò la prima edizione del volume « Ordinamento penitenziario e Regolamento di esecuzione »: « tra gli elementi di particolare rilievo » — affermava — « è da annoverare l'importanza che viene ad assumere il « volontariato » quale elemento qualificante della partecipazione dei privati alla rieducazione ed al reinserimento sociale dei condannati, in un quadro di inserimento della comunità carceraria nella realtà sociale e in aderenza all'indirizzo, peraltro riaffermato in sede internazionale e oggetto di un'importantissima risoluzione del Congresso delle N.U., svoltosi a Kyoto nell'agosto del 1970 ». (1)

Importanza e riconoscimento riaffermati recentemente dal nuovo Direttore Generale degli IL.PP., S.E. il Dott. Nicolò Amato, nel saluto rivolto il 20 luglio scorso a tutto il personale degli IL.PP.; rivolgendosi, infatti, agli assistenti volontari e a tutte le libere iniziative, S.E. il Direttore Generale, ha infatti dichiarato di riconoscere « senza alcuna riserva la loro funzione », di rispettare « il loro impegno » di apprezzare « la loro collaborazione », di desiderare rapporti « frequenti e normali » con essi. (2)

Le riflessioni fin qui esposte sulla ragion d'essere e sulla necessità del Volontariato esigono ora alcune considerazioni

(1) *Ordinamento penitenziario e Regolamento di esecuzione*, — pag. 9 — Tip. Mantellate — Roma 1980.

(2) *Ristrutturazione della Direzione Generale*, — pag. 10 — Tip. Mantellate — Roma 1983.

circa la natura dell'assistenza penitenziaria e sul modo di estrinsecarsi attraverso una seria organizzazione, che consenta al Volontariato di adempiere fedelmente ai compiti assegnatigli dal Legislatore.

ASSISTENZA PENITENZIARIA E ORGANIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO.

Se l'evoluzione della politica criminale, come detto innanzi, è giunta a considerare la comunità carceraria come inserita nella realtà sociale, non più separata o esclusa da essa, fino a legiferare il diritto-dovere di tutta la comunità ad interessarsi del problema carcere, del detenuto e dell'intera problematica del suo reinserimento sociale, senza dubbio bisogna aggiungere, inoltre, che anche l'intero panorama dell'assistenza penitenziaria pubblica, privata e volontaria, la sua natura, il suo modo di estrinsecarsi, ha subito una analoga evoluzione.

È un dato acquisito, infatti, che carattere preminente e fondamentale dell'assistenza debba essere la sua funzione psicopedagogica e risocializzante; non si tratta più di mera attività a scopo assistenziale, o peggio, per sola beneficenza!

In sintesi: quanto deve essere dato « per giustizia » non può assolutamente continuare ad essere elargito a titolo di beneficenza o carità! Particolarmente, per quel che riguarda il Volontariato, esso non deve essere considerato come un modo per sopperire alle carenze dell'apparato pubblico, ma deve essere percepito da tutti come momento indispensabile dell'assistenza che, a fianco dei servizi sociali penitenziari pubblici, opera ed interviene liberamente e gratuitamente impegnandosi nella prevenzione e nel recupero sociale di soggetti bisognosi.

Il progressivo assorbimento da parte degli organi pubblici di tutto il campo assistenziale, anche di quei compiti una volta lasciati esclusivamente ad istituzioni private, è una conferma di quanto si è affermato. Testimonianza concreta è il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, emanato, in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge del 22 luglio 1975 n. 382, con cui gli Enti locali, attraverso tutte le componenti sociali pubbliche e private, impegnando tutti i cittadini, assumono la gestione dell'assistenza anche nel campo del disadattamento sociale e delinquenziale.

Le disposizioni, di cui al citato decreto, non possono essere ignorate dal Volontriato, la cui opera, come già precisato, si colloca accanto a quella dei pubblici poteri, non per sanare deficienze, ma per offrire valido e necessario contributo tecnico-professionale.

Non è superfluo pertanto accennare agli articoli più innovativi e precisamente agli articoli 22-23 e 35, con i quali viene demandata ai comuni la funzione amministrativa inerente all'organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza.

In particolare giova richiamare integralmente l'art. 23, in cui è scritto che sono comprese nelle funzioni amministrative le attività relative:

a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;

b) all'assistenza post-penitenziaria;

c) agli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;

d) agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ».

Giustamente, la Commissione per i rapporti con le Regioni, istituita con D.M. del 9 settembre 1978, al fine di realizzare l'attuazione del contenuto dell'articolo testé letto, nel concludere il lavoro svolto in tre anni di attività, ha sintetizzato l'impegno che da esso scaturisce in due tipi di intervento:

1) di prevenzione generale e specifica:

2) di recupero e di reinserimento sociale dei singoli.

Viene sottolineata, altresì, dalla stessa Commissione l'importanza che viene ad assumere — in armonia con N.O.P. — il richiamo, nel decreto in argomento, della partecipazione all'opera di assistenza di tutte le risorse offerte e presenti nella comunità sociale per la realizzazione degli interventi necessari alla prevenzione ed al recupero sociale dei singoli.

Partecipazione che si attua — al pari di quanto stabilito nel N.O.P. impegnandosi nelle diverse forme di attività culturali, scolastiche, professionali, lavorative, ricreative e sociali

d'ogni genere; nello sforzo di assicurare a tutti un ambiente familiare idoneo; che garantisca lo sviluppo della personalità del soggetto ed, infine, che coordini gli « opportuni collegamenti » con le competenti autorità giudiziarie e penitenziarie, al fine di predisporre tutti quegli interventi indispensabili al reinserimento sociale.

Vi sarebbe tanto da dire sulla portata giuridica del decreto a cui si è brevemente accennato; sarebbe necessario approfondire tutta la problematica che da esso scaturisce e che investe l'intero campo dell'assistenza in tutti i settori in cui si articola una società, ma quanto detto appare sufficiente a dare sostegno alle considerazioni fin qui svolte in merito allo sviluppo ed al nuovo modo di estrinsecarsi dell'assistenza. Brevemente: mai come oggi cade appropriato il « dare a Cesare quel che è di Cesare »; mai come oggi è sentita la necessità di ben distinguere tra « carità » e « giustizia »; tra « pietismo » e « dovere ». Impegnarsi nell'assistenza penitenziaria è, in conclusione, per il Volontariato un'opera ardua che impegna tutta la persona nella sua interezza; non deve essere espressione di « pietismo » o « carità », anche se questa deve essere spiritualmente presente, pur se nascosta, ma deve essere manifestazione di una professionalità, la cui natura è del tutto peculiare.

Infatti si tratta di un servizio, che, come già detto in più occasioni, è *libero, spontaneo, gratuito, necessario, complementare, e creativo* e la cui azione è elevata dal Legislatore a strumento tecnico-basilare per il trattamento del recluso. Però il traguardo raggiunto ideologicamente dal concetto di Assistenza, il suo nuovo modo d'esternarsi nei singoli settori, fa sorgere l'esigenza che tutti coloro che sono impegnati in essa si organizzino per far sì che siano sempre più all'altezza dei compiti specifici che il Legislatore ha loro assegnato.

Anche il Volontariato deve dunque darsi una seria organizzazione, degna del ruolo che è chiamato a svolgere, in aderenza sia allo sviluppo sociale maturatosi nel corso storico, sia ai voleri del Legislatore.

Tale esigenza è già stata avvertita e realizzata nei paesi europei più evoluti e dove, a fianco del servizio sociale statale, opera ampiamente un efficace ordinato Volontariato, la cui organizzazione, spesso, appare invidiabile agli occhi dell'apparato pubblico.

A riguardo non è superfluo accennare ad alcuni dati, di per sé, molto significativi.

In Austria, il Verein fur Bewhrungshilfe und soziale jugendarbet, alla fine del 1980 contava sull'opera di 495 Volontari, che si occupavano di 1142 detenuti; nella sola Stiria, ancora, al Verein Rettet das Kind, nello stesso anno operavano 84 volontari per 420 clienti.

Nei nostri istituti, su una popolazione di circa 42.000 detenuti, operano circa 1.500 Volontari; di questi, la maggior parte opera individualmente, senza alcuna appartenenza ad Enti che agiscono nel settore ed è, quindi, priva di quella professionalità indispensabile ad imprimere ai propri interventi quel carattere tecnico necessario all'opera di trattamento del detenuto.

È pur vero che l'art. 78 del N.O.P. prevede la possibilità che l'amministrazione penitenziaria possa autorizzare « persone idonee all'assistenza » e all'educazione a frequentare gli istituti »; ed è vero altresì che l'art. 17 recita testualmente che « sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del Direttore, tutti coloro che... dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera »; ma, si ha motivo di ritenere che sbagliano coloro i quali interpretano tale normativa nel senso che il legislatore abbia inteso riferirsi « a qualsiasi persona » indistintamente, senza tener conto, quindi, se essa sia in possesso dei requisiti fondamentali all'esercizio della sua azione psico-rieducativa e se appartenga o meno ad enti od associazioni che operano nel settore del Volontariato penitenziario.

Il Legislatore, dunque, ha inteso codificare un diritto-dovere di tutti i cittadini a partecipare all'opera di recupero e reinserimento sociale del detenuto, ma è evidente che l'esercizio di tale diritto deve essere subordinato all'accertamento dei requisiti innanzi accennati.

Ciò si può dedurre dalla stessa normativa; infatti, il Legislatore all'art. 78 parla di « *persone idonee* »; quindi la stessa terminologia lascia supporre che coloro i quali sono competenti al rilascio della autorizzazione a frequentare gli Istituti penitenziari debbano prima procedere all'accertamento del requisito di idoneità.

E non è errato affermare che il Legislatore sembra voglia dare molta importanza al fatto che le persone interessate all'opera di recupero e prevenzione sociale siano scelte tra quelle appartenenti ad enti od associazioni che operano nel settore dell'assistenza: ciò lo si può dedurre dalla stessa normativa più volte innanzi accennata.

Non è superfluo aggiungere che la stessa amministrazione penitenziaria, nell'espletamento dei suoi poteri in materia, pare si muova su tale linea. Giova ricordare, in proposito, la già menzionata circolare n. 426/2914 del '54, in cui è scritto testualmente che le persone da segnalare per l'assistenza ai detenuti devono essere « scelte preferibilmente tra i componenti di associazioni o Enti che svolgono attività a favore dei carcerati ». E, più di recente, nella circolare n. 2524/4977 del 13 maggio 1978 è scritto che « l'idoneità deve scaturire dalle concrete capacità dimostrate nell'assistenza e nell'educazione »; termini che presuppongono, appare evidente, esperienza nel campo dell'assistenza organizzata.

Dunque, se nel vasto campo dell'assistenza vi è largo spazio anche per un Volontariato penitenziario, occorre specializzarsi, organizzarsi.

Un volontariato ha senso solo se riesce a distinguersi dalle tipiche figure assistenziali di beneficenza pubbliche e private; il Volontariato penitenziario avrà il suo momento storico solo quando non si vedranno più « volontari » senza un « Volontariato ». Siano di esempio quelle nazioni, in cui la serietà e capacità di un robusto « Volontariato » si è imposta al potere pubblico ricevendo da esso non solo riconoscimento ed importanza, ma ricevendo sempre maggiori possibilità di interventi nel campo della devianza e del recupero sociale. Per fare solo un esempio, giova ricordare la norma, che di recente è stata inserita nella legislazione penale tedesca, secondo la quale nei casi di sospensione della condanna, un minore, in casi particolari può essere affidato all'opera e sorveglianza di un volontario. (1)

Tutti coloro dunque, che amano chiamarsi volontari, si diano un Volontariato; si diano una struttura che contribuisca « alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni

(1) Probation in-en Europe - pubblic. da « The European assembly for probation and after-care » pag. 135.

umane » (2) estrinsecando i proprio interventi » in una prospettiva di integrazione e di collaborazione » (3) con gli Enti locali. Si è già avuto modo di indicare in altra circostanza alcuni suggerimenti sul modo di organizzare un Volontariato e sullo spazio nel quale esso può operare; (4) consigli e direttive sono stati dati in numerosi altri scritti; ricordo in particolare la relazione di G. Fermanelli letta al convegno SEAC del 1975 (5); pertanto esula da questa esposizione ritornare su quanto è stato già detto e scritto; preme insistere in questa sede solo sulla effettiva ed urgente necessità di costruire, meglio, di realizzare un Volontariato; le risorse vi sono già ora: è tempo di meterle insieme La Charitas, il SEAC, l'ANAVI ed associazioni analoghe, senza dubbio sono realtà ed espressioni concrete di quanto affermato, ma occorre potenziarle, occorre reclutare nuovo personale, soprattutto tra i giovani, occorre dare ad essi una seria ed organica preparazione professionale.

L'operatore Volontario ha una sua ragione d'operare solo se i suoi interventi sono coordinati dalla professionalità che, a sua volta, presuppone un Volontariato organizzato.

Non si diventa « volontari », dunque, solo per acquietare scrupoli di coscienza o per occupare il tempo o fare esperienza!

Non ha senso che gruppi di persone, singolarmente, operando ognuno per conto proprio o, peggio, in concorrenza o antagonismo vengano ammessi a frequentare un istituto penitenziario!

In tal modo si finisce nel concretizzare il proprio intervento in semplici atti caritativi che, certamente, sminuiscono notevolmente la stessa dignità dell'azione, che, invece, se svolta in conformità a quei connotati definiti dallo stesso Legislatore, acquista il senso di strumento tecnico-psicopedagogico, mezzo fondamentale nell'opera di trattamento del detenuto, nell'opera di prevenzione o recupero sociale. Opera, la cui realizzazione può essere veramente valida solo se appoggiata da un organico VOLONTARIATO; diversamente essa

(2) Cfr. Art. 4 D.P.R. 431/76 Regolamenti di esecuzione al N.O.P.

(3) Ibidem.

(4) « Famiglia-prevenzione-reinserimento: atti Convegno Nazionale S.E.A.C. 1981 Benito Battigaglia pag. 22.

(5) G. Fermanelli in « Spazio giuridico dell'assistenza privata » in atti del Convegno nazionale 1975 - Operatori volontari nel settore carcerario.

è destinata a rimanere ancora un fatto marginale nel campo dell'assistenza, limitando i propri interventi alla carità « spicciola » dell'offrire le sigarette, del ritirare la valigia alla stazione, ecc.

Occorre, quindi, non lasciar cadere nel vuoto il profondo riconoscimento che il N.O.P. ha dato al VOLONTARIATO: la qualifica di volontario non va attribuita a chi opera per proprio conto, ma a colui che sceglie liberamente di inserirsi nel VOLONTARIATO; volontari dunque nella scelta, ma non nella concretizzazione dei propri interventi, che invece necessitano, per la loro realizzazione di una entità organizzata, che operi, in collaborazione con gli altri operatori e particolarmente con gli Enti locali ai sensi del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 di cui si è fatto cenno innanzi.

L'evoluzione stessa della società e della politica criminale e sociale esige, come già precisato, che l'assistenza, da personale e spontanea, diventi impersonale ed organizzata!

È volontario quindi chi è inserito nel Volontariato! Quanto ciò sia veritiero scaturisce dalla stessa esigenza di evitare sovrapposizioni di interventi tra i diversi operatori penitenziari e i diversi organismi sociali che collaborano nell'assistenza penitenziaria pubblica, privata, volontaria e non.

Questa la base, il fondamento sul quale lavorare ed al quale affidare la positività degli interventi dell'azione del Volontariato, il cui sforzo deve soprattutto tendere:

- a modificare l'atteggiamento della pubblica opinione nei confronti del detenuto;
- ad apprestare il necessario sostegno morale al soggetto privato della sua libertà, aiutandolo a prendere coscienza delle diverse situazioni che gli impediscono un valido reinserimento sociale;
- al superamento di atteggiamenti negativi nell'ambito della famiglia, favorendo altresì i rapporti con essa;
- a promuovere quei sostegni educativi necessari per una sana evoluzione della personalità;
- a promuovere, infine, tutti quegli interventi dei pubblici poteri, indispensabili alla prevenzione del crimine ed a sollecitare tutta la comunità affinché prenda coscienza dell'opera di prevenzione, il cui compito è affidato anche a tutti i cittadini.

Se è vero infatti, che in una società — qual'è quella attuale — i valori di giustizia sono enormemente propugnati, è altrettanto vero che la loro realizzazione è impegno di tutti i cittadini, dai quali si esige collaborazione e responsabilizzazione.

Si è parlato genericamente delle linee programmatiche attraverso le quali un Volontariato organizzato può operare; ma lo spazio in cui esso può concretamente agire è vastissimo; giova ricordare, in proposito, la relazione svolta al 1° Convegno ANAVI « Fondamento giuridico, Natura e Spazio del Volontariato » (1).

È, comunque, fondamentale ribadire l'opportunità di sensibilizzare le scuole, tutte le organizzazioni giovanili, le comunità parrocchiali per il reclutamento dei giovani volontari; di costituire gruppi-focolai di volontari presso ogni parrocchia, affinché operino per il recupero e la prevenzione sociale!

Concludendo, giova ricordare quanto scrisse un imperatore cinese duemila anni prima dell'era cristiana: « scopo della pena deve essere quello di non trovarsi mai nella necessità di essere applicata! » Utopia, forse, ma a tutti il dovere di sforzarsi, ciascuno secondo le proprie possibilità ed attitudini, affinché l'azione criminosa sia prevenuta prima della sua nascita!

Purtroppo è doloroso constatare che ancora oggi la « realtà carcere » è viva, anche se notevoli sono stati gli sforzi di tutti gli Stati più evoluti per rendere la prigionia non più fine a se stessa, ma momento di riflessione e di rieducazione!

Questo l'impegno di tutti, questo l'impegno del Volontariato: LIBERO, GRATUITO, DIGNITOSO e RESPONSABILE!

RIASSUNTO

L'autore collega la « ragion d'essere del Volontariato e della sua necessità » all'evoluzione del diritto penale e della stessa concezione della pena, secondo cui l'uomo privato della sua libertà deve essere considerato non più « oggetto », ma « soggetto », portatore di diritti e doveri, da considerare a tutti gli effetti « persona » da inserire nel contesto sociale. Fra gli operatori chiamati ad attuare tale finalità il Legislatore non poteva, pertanto, non coinvolgere il Volontariato, più volte espressa-

(1) B. BATTIGAGLIA, *Fondamento giuridico, Natura e Spazio del Volontariato* in « Famiglia-Prevenzione-Reinserimento » - Atti convegno nazionale SEAC-1981.

mente richiamato nell'Ordinamento Penitenziario legge n. 354/75 e nel relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 431/78.

Numerose sono le disposizioni di legge che l'autore cita, sostenendo, tra l'altro, che il Legislatore coinvolgendo il Volontariato sia stato mosso anche da una necessità psicologica: il Volontariato, infatti, prestando un'opera tecnica, qualificata, ma libera e gratuita, può senz'altro dare al detenuto quel calore umano indispensabile a far rinascere in lui la speranza di un futuro migliore.

L'autore conclude che il Volontariato, per la realizzazione dei suoi fini, non può prescindere da una seria organizzazione che intervenga fattivamente nell'opera di una prevenzione generale e specifica ed in quella di recupero e di reinserimento sociale dei singoli, suggerendo anche alcuni compiti specifici ai quali il Volontariato deve rivolgere la propria attenzione.

RESUME

L'auteur relie la « raison d'être du bénévolat et de sa nécessité » à l'évolution du droit pénal et de la conception même de la peine: ainsi, l'homme privé de sa liberté doit être considéré non plus comme un « objet » mais comme un « sujet », porteur de droits et d'obligations, et comme une « personne » à tous les effets, devant être réinsérée dans la société. Par conséquent, parmi les opérateurs appelés à réaliser le traitement, le législateur ne pouvait pas ne pas prendre en considération le bénévolat. Le règlement pénitentiaire — loi n. 354/75 et règlement d'exécution D.P.R. 431/75 — y fait plusieurs fois allusion.

Nombreuses sont les dispositions de loi citées par l'auteur. Celui-ci soutient, entre autres, que le législateur, dans sa prise en considération du bénévolat, a été poussé par une nécessité psychologique. En effet, le bénévole — en exerçant une activité technique et qualifiée, mais libre et gratuite — peut sans aucun doute apporter au détenu la chaleur humaine indispensable pour faire renaître en lui l'espérance d'un avenir meilleur.

L'auteur conclut que, pour être efficace, le bénévolat doit être basé sur une organisation sérieuse intervenant efficacement dans l'oeuvre de prévention générale et spéciale et dans celle de récupération et de réinsertion sociale des sujets. Il suggère en outre certaines tâches spécifiques auxquelles doit se consacrer le bénévolat.

SUMMARY

The Author links up the "reason for the existence of voluntary work and the need for it" to the evolution of criminal law and the very concept of punishment, according to which a man deprived of his freedom should be considered as no longer an "object" but a "subject", having certain rights and duties, to be considered to all effects and purposes as a "person" to be included in the social context. Accordingly, among the various workers required to achieve this end, the Legislator had necessarily to have recourse to volunteers, often explicitly mentioned in Law no. 354/75 of the Prison Regulations and relative rules of application in Decree of the President of the Republic no. 431/75.

The Author quotes many legal provisions maintaining, among other things, that, in drawing on voluntary work, the Legislator was also prompted by a psychological need: in fact voluntary work, offering as it does highly qualified technical work freely and without charge, should be capable of providing prisoners with that human warmth which is indispensable to make them hope in a better future.

The Author concludes that voluntary work, if it is to achieve its ends, must necessarily be based on a serious organisation which plays an effective part in the work of general and specific prevention and of the recuperation and reinclusion of individuals in society, furthermore suggesting a number of specific tasks on which voluntary work should concentrate.

RESUMEN

El autor relaciona el « porqué del Voluntariado y la necesidad de que exista » con la evolución del Derecho Penal y el concepto mismo de pena, según el cual un hombre privado de su libertad ya no se puede considerar « objeto » sino « sujeto », que conlleva derechos y deberes, y que habrá de considerarse « persona » a los efectos que fuere, que tiene que integrarse en el seno de la sociedad. Por lo tanto el Legislador no podía pasar por alto al Voluntariado entre los agentes encargados de aplicar ese objetivo, ese Voluntariado que más de una vez resulta en el Ordenamiento Penitenciario de la Ley N° 354/75 y en el correspondiente reglamento de ejecución D.P.R. N° 431/75.

En las numerosas disposiciones de Ley que el autor cita, entre otras cosas sostiene que el Legislador cuando abarcaba al Voluntariado respondía hasta a una necesidad psicológica: tan es así, que el Voluntariado cuando colabora de manera técnica y especializada, aunque libre y gratuitamente, sin lugar a dudas puede brindar al detenido ese calor humano indispensable para que renazca en él la esperanza de un futuro mejor.

El autor termina diciendo que, para lograr sus fines, el Voluntariado no puede prescindir de una organización seria que obre eficazmente para lograr una prevención general y específica así como la recuperación y reabsorción social de los individuos, para lo que indica algunas tareas específicas de las que se tendrá que hacer cargo el Voluntariado.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor verbindet die « Existenzberechtigung des Volontariats und seiner Notwendigkeit » mit der Entwicklung des Strafrechts sowie der Konzeption der Strafe, derzufolge der seiner Freiheit beraubte Mensch nicht mehr als « Objekt » anzusehen ist, sondern als « Subjekt », als Träger von Rechten und Pflichten, der in jeder Hinsicht als « Person » zu betrachten und in den sozialen Kontext einzugliedern ist. Bei den Personen, die zur Erreichung dieses Ziels beizutragen haben, durfte der Gesetzgeber deshalb das Volontariat nicht vernachlässigen das mehrmals ausdrücklich in der Strafvollzugsordnung, dem Gesetz Nr. 354/75, und in der diesbezüglichen Durchführungsverordnung, dem Erlaß des Präsidenten der Republik Nr. 431/75, genannt wird.

Der Autor zitiert zahlreiche Gesetzesbestimmungen und ist u.a. der Meinung, daß der Gesetzgeber, indem er das Volontariat miteinbezogen hat, auch von einer psychologischen Notwendigkeit hierzu bewegt worden ist: denn das Volontariat, indem es eine technische, qualifizierte und gleichzeitig freie und unentgeltliche Leistung erbringt, kann ohne weiteres dem Haftling jene menschliche Wärme geben, die unerlässlich ist, um in ihm die die Hoffnung auf eine bessere Zukunft wieder aufleben zu lassen.

Der Autor schließt damit, daß das Volontariat zur Erreichung seiner Ziele nicht von einer ernsthaften Organisation absehen kann, die faktisch in die allgemeine und spezifische Vorbeugearbeit eingreift sowie in diejenige der Rückgewinnung und der sozialen Wiedereingliederung der Einzelnen, wobei auch einige spezifische Aufgaben vorgeschlagen werden, auf die das Volontariat sein Augenmerk richten sollte.